



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----  
TRIBUNALE DI FERMO

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Bruno Castagnoli	Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso da:

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO in  
persona del Procuratore pro tempore**

nei confronti di:

**MONALDI AURELIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Petritoli alla  
via S. Antonio n. 156 156 FRAZIONE VALMIR (c.f. 01536090440 ).**

\*\*\*

Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2018, la procura ha chiesto la dichiarazione di fallimento della debitrice rappresentando come dagli atti del Concordato Preventivo dichiarato inammissibile il passivo ammontava ad euro 11.000.000,00 circa a fronte di un patrimonio netto attivo concordatario di 5.000.000,00 euro circa.

A fronte di un passivo concordario che supera oltre la metà dell'attivo risultava evidente la impossibilità della società di far fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte palesandosi la sua insolvenza.

A tale situazione di insolvenza si aggiungeva una evidenza svalutazione dell'attivo da parte della Società concordaria per effetto della sottovalutazione del valore di cessione del ramo dell'azienda, già concesso in affitto ad Antiche Fattorie Marchigiane srl e un evidente



stralcio dei crediti commerciali vantati dalla società nei confronti di due società agricole, ALTAVALLE e PICENA.

Convocata la società davanti al GD nel rispetto delle forme e dei termini di cui all'articolo 15 l.f. per il giorno 21 novembre 2018, la società MONALDI AURELIO SRL dava atto del deposito del ricorso prenotativo ex artt 160 e 161 l.f. rubricato al 14/2018 depositato il 15.11.2018.

Il Tribunale, con decreto del 21 novembre 2018 disponeva la riunione della procedura 14/2018 al procedimento pre-fallimentare al fine di consentirne una trattazione unitaria e comunque verificando la sussistenza del rapporto di pregiudizialità tra le domande, con prevalenza della domanda di accesso alla procedura ex artt 160 e ss l.f.

Nel termine assegnato dal Tribunale per il deposito dei preannunciati accordi di ristrutturazione la proponente non vi provvedeva con l'effetto di doversi dichiarare la improseguibilità del ricorso e successivo esame della istanza di fallimento di cui al procedimento riunito.

Nel corso della fissata udienza del 30 aprile 2019 la Procura della Repubblica insisteva per la dichiarazione di fallimento e la società si rimetteva al Tribunale in assenza di accordo da parte di tutti i creditori alla proposta di ristrutturazione avanzata.

Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio

Sulla scorta degli atti, dei documenti prodotti dalla ricorrente e dalla resistente nel termine assegnato, delle informazioni acquisite, il Tribunale osserva quanto segue:

- 1) Indubbia è la competenza territoriale del Tribunale di Fermo, giacché la debitrice ha la propria sede legale in Petritoli, ne' emergono circostanze che inducano a dubitare circa la corrispondenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa.
- 2) Non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice che operava nel settore dell' Imballaggio e confezionamento di generi alimentari e risulta dimostrato il superamento dei limiti di non fallibilità previsti dall'art. 1 comma 2 L.F. come modificato dal d.lgs. 169/2007.

La giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente ribadisce che l'onere della prova in ordine alla assenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento grava sul debitore (cfr. da ultimo Cassazione civ. sez. I, 13 settembre 2016 n. 17951) e quest'ultimo ha prodotto



documentazione a sostegno del superamento dei sumenzionati limiti oltre ad aver ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione il cui presupposto è la fallibilità.

Ricorre, pertanto, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L. Fall.

3) Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., dagli atti risulta che:

a) la debitrice non ha soddisfatto i crediti risultanti dalla documentazione contabile di cui all'istanza di fallimento (oltre 11.000.000,00 euro) e dalle dichiarazioni di assenso di cui allo stato di avanzamento degli accordi di ristrutturazione;

b) il tentativo di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti è naufragato;

c) il patrimonio attivo è inferiore alla metà delle passività come risulta dagli ultimi bilanci depositati;

4) I debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall. .

5) la società debitrice non è stata cancellata dal registro delle imprese.

6) Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della debitrice.

**P.Q.M.**

1) Dichiaro il fallimento di **MONALDI AURELIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE con sede legale** in Petritoli alla via S. Antonio n. 156 156 FRAZIONE VALMIR (c.f. 01536090440 ).

2) Nomina Giudice Delegato la **dott.ssa Chiara D'Alfonso**;

3) Nomina Curatore la **Dott.ssa dott. Piergiorgio Ripa** , iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Fermo e individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti.

4) Ordina al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

5) Dispone che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su



tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

6) Fissa il giorno **26 settembre 2019 ore 12:00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza n. 2 posta al primo piano del Palazzo di Giustizia di Fermo, Corso Cavour, 51.

7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

8) Dispone che la presenta sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 2/05/2019

Il Giudice est

(Dott.ssa Chiara D'Alfonso)

Il Presidente

(Dott. Bruno Castagnoli)

**TRIBUNALE di FERMO**  
E' copia autentica di un originale digitale  
depositato in data **13 MAG. 2019** estratto  
dei servizi informatici di cancelleria.  
Fermo, il **13 MAG. 2019**

**IL CANCELLIERE**  
*Patrizia Liberati*

